- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche

Emanato con D.R. N. 662/2018 del 07/05/2018 e ss.mm.ii.

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 - Oggetto e Finalità

- 1. L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
- 2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e per le Scuole di Specializzazione, nonché i contributi prestati per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali.
- 3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 – Contributo omnicomprensivo annuale per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

- Con apposita delibera degli Organi Accademici vengono fissati i livelli massimi del contributo omnicomprensivo annuale a carico degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
- 2. Il contributo omnicomprensivo massimo a carico degli iscritti ai corsi di studio attivati in regime convenzionale con partner esterni, è definito secondo le modalità stabilite negli accordi che sono oggetto di specifica approvazione da parte degli Organi Accademici.
- 3. Con la delibera di cui al comma 1 gli Organi Accademici determinano altresì i requisiti e le modalità di calcolo per la contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
- 4. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono a tempo parziale (cd. percorso flessibile) è determinato in misura pari al 50% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
- 5. Il contributo omnicomprensivo annuale per gli studenti che si iscrivono al percorso breve, per conseguire il titolo in un numero di anni inferiore alla durata normale del corso, è determinato in misura pari al 150% del contributo omnicomprensivo dovuto ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi nella sanzione prevista all'art. 13 è pari al livello massimo definito per il corso ai sensi della delibera di cui al comma 1 del presente articolo.
- 7. Il contributo omnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea per l'iscrizione a Corsi di studio EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) attivati in partnership con altre istituzioni universitarie e coordinati dall'Ateneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- di Bologna è determinato in misura fissa secondo le indicazioni di EACEA (Education, Audivisual and Culture Executive Agency).
- 8. Gli Organi Accademici possono stabilire contributi omnicomprensivi determinati in misura fissa per gli studenti con cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, ferma restando la possibilità per tutti di presentare la richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito

- La richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito deve essere inserita nell'apposita procedura online disponibile sul sito dell'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO).
- 2. La domanda deve essere presentata entro le ore 18:00 del 30 ottobre dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
- 3. È possibile presentare la domanda di cui al comma precedente oltre la scadenza del 30 ottobre ma entro e non oltre le ore 18:00 del 15 novembre dell'anno di riferimento versando apposita indennità per domanda tardiva fissata in 100,00 €. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.
- 4. Il termine di cui al comma precedente è perentorio, non saranno pertanto prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
- 5. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della valida Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno di riferimento, a seguito della presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica).
- 6. Nella procedura online di cui al primo comma dovranno essere compilate le sezioni dei dati personali e dei dati economici entro la scadenza di cui al comma 3 tutti i moduli richiesti e dovrà quindi essere inserito il numero di protocollo INPS della DSU.
- 7. Dal giorno precedente la data di scadenza di cui al comma 3 chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica potrà confermare la domanda on line, inserendo il numero di protocollo mittente, contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE.
- 8. Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE da perfezionare a mezzo PEC o PIN.
- Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è
 previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di
 iscrizione per l'anno accademico di riferimento.
- 10. Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente, in caso di omissioni ovvero difformità contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, gli interessati devono farsi parte diligente e provvedere ad integrare la dichiarazione entro il termine di validità della DSU stessa o entro il termine fissato da ER.GO nell'ambito dell'attività di controllo, che sarà comunicato alla casella mail istituzionale

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

(<u>nome.cognome@studio.unibo.it</u>) e nel Dossier studente di ER,GO. In caso contrario sarà loro addebitato il contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di esonero totale o di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito per gli studenti stranieri

- 1. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
 - i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno di riferimento che sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
 - il patrimonio posseduto all'estero al termine dell'anno di riferimento: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Tutti gli studenti comunque sono tenuti a presentare entro il 20 novembre dell'anno di riferimento lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, come specificato nel successivo comma 2, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente. dell'anno di riferimento. Qualora la data cada di sabato o in giorno festivo si intende fissata al primo giorno feriale successivo.

Il riconoscimento dell'esonero tiene conto, inizialmente, che la documentazione inviata dallo studente sia completa. La verifica della conformità a quanto autocertificato, invece, sarà effettuata "ex post". L'esonero pertanto potrà essere revocato qualora emergano omissioni reddituali/patrimoniali.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente.

- 2. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana (ad esempio in caso di calamità naturali), la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.
 - In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
 - la composizione del nucleo familiare;
 - l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno di riferimento compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
 - il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso dell'anno di riferimento);

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- il valore del reddito conseguito nell'anno di riferimento da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nell'anno di riferimento; se la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al termine dell'anno di riferimento sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al termine dell'anno di riferimento;
- l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.
- 3. I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno di riferimento, determinato ai sensi di legge.
- 4. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", ai sensi Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
- 5. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.
- 6. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
- 7. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
- 8. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.
- Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.
- 10. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta in originale e legalizzata inderogabilmente entro la scadenza del 20 novembre, pena la non ricevibilità della stessa.
- 11. Per tutti coloro che non presentano la richiesta ai sensi di quanto disposto da questo articolo è previsto il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di riferimento, o, se applicabile, del contributo omnicomprensivo determinato in misura fissa ai sensi del precedente articolo 2 comma 8.
- 12. In caso di esito negativo dei controlli effettuati da ER-GO per conto dell'Università sulla documentazione presentata ai sensi del presente articolo, sarà addebitato il contributo omnicomprensivo massimo fissato per il corso di studi di iscrizione per l'anno accademico di

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

riferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 15 per i casi di falsità.

Art. 5 – Modalità di versamento del contributo omnicomprensivo annuale corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

- 1. Per iscriversi ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, è richiesto l'accesso al sistema Studenti Online su cui sono indicate le modalità operative per perfezionare l'immatricolazione o l'iscrizione e per versare gli importi dovuti.
- 2. In prima istanza è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo entro l'ultimo giovedì del mese di settembre, fatte salve le diverse scadenze per le immatricolazioni previste dai bandi di ammissione a corsi a numero programmato, nazionale o locale.
- 3. Successivamente alla scadenza per la richiesta dell'esonero totale o per la determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito e del merito o del solo reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo studente che deve essere versato:
 - in un'unica soluzione <u>entro il 19 dicembre</u> del medesimo anno se pari o inferiore a 500,00 €
 - se di importo superiore a 500,00 € e fino a 1000,00 € in due rate di cui la prima pari a 500,00 € entro il 19 dicembre del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
 - se di importo superiore a 1.000,00 € in due rate di pari importo di cui la prima <u>entro il 19</u> <u>dicembre</u> del medesimo anno e l'altra pari all'importo residuo <u>entro il 15 marzo</u> dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Qualora le date suddette cadano in giorno non lavorativo la scadenza è spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente per la seconda rata e al primo giorno lavorativo successivo per la terza rata.

In caso di iscrizione tardiva, ovvero dopo il termine finale con mora, qualora siano decorsi i termini di cui sopra, le scadenze per il versamento delle rate sono fissate al ventesimo giorno lavorativo successivo.

- 4. È possibile chiedere una ulteriore rateizzazione degli importi dovuti se pari o superiori a 1.000,00 €, presentando alla segreteria studenti apposita istanza motivata e documentata, a condizione che lo studente sia in possesso di valida attestazione ISEE pari o inferiore € 35.000,00 €. In ogni caso non è rateizzabile l'importo della seconda rata.
 - Sull'istanza di rateizzazione in parola, presentata alla competente Segreteria Studenti, decide il Magnifico Rettore oppure, in sua vece, il Prorettore per gli studenti.
- 5. A richiesta dello studente è possibile entro e non oltre il termine finale previsto per l'iscrizione con indennità di mora il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che questo dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere l'esonero totale dal pagamento del contributo omnicomprensivo o la determinazione di questo in funzione del reddito.
- 6. (Comma abrogato)
- 7. Per gli studenti che presentano domanda per ottenere le borse di studio regionali l'importo del contributo omnicomprensivo se dovuto viene determinato in esito alla graduatoria definitiva del concorso per le borse in parola e deve essere versato in un'unica soluzione entro la fine del mese di luglio.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 8. (Comma abrogato)
- 9. In situazioni emergenziali dovute a calamità naturali o a eventi bellici le scadenze di cui al precedente comma 3 possono essere prorogate con Disposizione Dirigenziale sulla base di richieste motivate e documentate.

Art. 6 - Requisiti di merito

- 1. Per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
 - se iscritti al secondo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
 - se iscritti ad anni successivi avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
- 2. In caso di trasferimenti o passaggi l'anno di iscrizione viene individuato partendo dall'anno di prima immatricolazione e fino all'attuale iscrizione all'Università di Bologna, indipendentemente dall'anno di corso a cui lo studente viene iscritto.
 - Al fine del possesso dei requisiti di merito sono pertanto richiesti i crediti previsti in base all'anzianità di iscrizione e non all'anno di iscrizione.
- 3. Gli studenti iscritti all'Ateneo da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di uno, se appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 € versano un contributo pari al 7% della quota di ISEE eccedente 13.000,00 € aumentato del 50% e comunque non inferiore a 200,00 €, a condizione che abbiano acquisito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
- 4. Quanto stabilito nel comma precedente vale anche per gli iscritti a corsi del vecchio ordinamento nelle cui carriere non sono previsti crediti formativi ma solo esami; in questi casi il requisito di merito è assolto qualora abbiano conseguito almeno 2 esami, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
- 5. I crediti formativi per il requisito di merito di cui al comma 1 del presente articolo devono essere maturati nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione anche in caso di passaggi di corso.
 - A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data, ad eccezione dei crediti conseguiti in seguito alla frequenza di tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie: in questo caso i crediti saranno considerati anche se registrati in date successive, purché il tirocinio si sia concluso entro il periodo suddetto.
- 6. In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative, derivanti da riconoscimenti parziali.
- 7. Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.
- 8. In caso di trasferimenti o di passaggi di corso i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo, purché conseguiti nei dodici mesi antecedenti la

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università di Bologna.

- 9. Gli studenti che negli anni accademici precedenti sono decaduti o hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti (ovvero effettuate in precedenti carriere), e gli studenti che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito previsto in base all'anno di iscrizione, in funzione del numero di crediti riconosciuti conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
- 10. Per gli studenti iscritti come ripetenti i requisiti di merito da soddisfare sono:
 - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studi adito aumentata di uno;
 - se iscritti come ripetenti al primo anno avere conseguito almeno 10 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
 - se iscritti come ripetenti all'ultimo anno della durata normale del corso avere conseguito almeno 25 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.
- 11. Per gli studenti iscritti a tempo parziale i requisiti di merito per ottenere l'esonero totale o il calcolo della contribuzione studentesca in base alla condizione economica e al merito sono:
 - essere iscritti all'Ateneo da un numero di anni pari o inferiore alla durata del corso di studi adito aumentata di uno, determinata considerando il prolungamento del percorso scelto;
 - se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da un solo anno avere conseguito almeno 5 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione;
 - se iscritti a tempo parziale nell'anno accademico precedente e da più di un anno avere conseguito almeno 12 crediti formativi nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Per gli studenti che optano per il tempo parziale e nell'anno accademico precedente erano iscritti a tempo pieno i requisiti di merito sono valutati ai sensi di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

- 12. Il numero di crediti formativi previsti come requisito di merito per gli iscritti al percorso breve è aumentato del 50% rispetto a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.
- 13. Ai fini della valutazione dei requisiti di merito non sono presi in considerazione né il periodo di sospensione degli studi, nei casi previsti dal Regolamento Studenti, né il periodo di interruzione della carriera per almeno due anni accademici.

Art. 7 – Contributo omnicomprensivo annuale Scuole di Specializzazione

- 1. Il contributo omnicomprensivo annuale per le Scuole di Specializzazione sia mediche sia non mediche è fissato con apposita delibera degli Organi Accademici.
- 2. (Comma abrogato)
- 3. A richiesta dello studente è possibile il pagamento del contributo omnicomprensivo massimo dovuto per l'anno di riferimento in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione/immatricolazione, unitamente agli importi di tassa regionale, bollo e premio assicurativo, a condizione che dichiari la volontà di non presentare richiesta per ottenere la determinazione del contributo suddetto in funzione del reddito.
- 4. A partire dal sistema contributivo valido per l'anno accademico 2020/2021, con apposita delibera gli Organi Accademici determinano i requisiti e le modalità di calcolo per la

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

contribuzione definita in base alla condizione economica del nucleo familiare degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, risultante dalla Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

- 5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in base al reddito valgono le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
- 6. All'atto dell'iscrizione è richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
- 7. Successivamente alla scadenza per la richiesta di determinazione del contributo omnicomprensivo in funzione del reddito viene calcolato l'importo dovuto dal singolo specializzando che deve essere versato in due rate di pari importo, entro le scadenze fissate con delibera dei competenti Organi Accademici.
- 8. Per le Scuole di Specializzazione mediche le scadenze possono variare nel caso di recuperi della formazione o di immatricolazioni disposte a seguito di provvedimenti ministeriali, che comportino uno slittamento della decorrenza dell'anno accademico o del contratto.

Art. 7 bis - Dottorato di Ricerca

- 1. Per la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca non è previsto alcun contributo omnicomprensivo annuale.
- 2. Per l'iscrizione annuale ai corsi di Dottorato di Ricerca è comunque richiesto il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo.
- 3. Le scadenze per il versamento degli importi specificati nel comma 2 del presente articolo sono determinate per ogni anno accademico dagli Uffici competenti.
- 4. Il mancato rispetto delle scadenze di cui al comma precedente comporta l'addebito dell'indennità di mora nelle misure e nei termini specificati all'art. 11 del presente Regolamento.
- 5. Per le prove di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è previsto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10,00 €.

Art. 8 – Contributi per l'iscrizione a singole attività formative

- Per l'iscrizione a singole attività formative il contributo omnicomprensivo è determinato in funzione del numero di CFU delle attività scelte considerando un importo pari a 45,00 € per ciascun credito.
- 2. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.
- 3. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del comma 1 non è rimborsabile anche nel caso in cui non siano conseguiti i CFU.

Art. 9 – Contributi per la frequenza di Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria

- Per la frequenza dei percorsi "Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del D.P.C.M. 26/07/2011 in attuazione dell'art. 4, c. 2 legge 26/02/1999, n. 42 il contributo omnicomprensivo è stabilito in 1.000,00 €
- 2. Tale importo potrà essere rimodulato in funzione delle decisioni prese a livello regionale dal Comitato Regionale di Coordinamento.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 3. All'importo determinato ai sensi del comma precedente deve essere aggiunto il premio assicurativo.

Art. 10 – Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente

1. Sono stabiliti in misura fissa come segue i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.

r	
CONTRIBUTO	EURO
Congedi in arrivo	100
Congedi in arrivo immatricolati da corsi a programmazione nazionale/locale	100
Congedi in partenza	300
Congedi in partenza immatricolati verso corsi a programmazione nazionale/locale	100
Duplicato diario tirocinio	30
Duplicato Diploma ISEF	100
Duplicato pergamena e diploma	100
Nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare	100
Duplicato Smart Card a seguito di scadenza certificato elettronico per Scuole Spec. Mediche	30
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole di Specializzazione Mediche	100
Duplicato sostitutivo Diploma Scuole dirette a fini speciali e Scuola di Ostetricia	100
Duplicato badge	10
Duplicato badge firma digitale/Smart Card per iscritti a Scuole di Specializzazione Mediche	30
Indennità presentazione tardiva domanda di ammissione alla prova finale	100
Indennità presentazione tardiva ISEE	100
Indennità iscrizione tardiva successiva al termine finale con mora	150
Passaggi interni	100
Riconoscimenti ed equipollenze titoli accademici conseguiti all'estero	600
Riconoscimento accademico del titolo di dottorato conseguito all'estero	1.000
Ricongiunzione carriera per ogni anno ricongiunto entro il massimale di 1.000,00 €	100
Riconoscimento CFU conseguiti in carriere precedenti concluse, in singole attività formative di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché nei percorsi formativi specifici per la formazione insegnanti, in carriere in cui si è contemporaneamente iscritti.	100
Tirocinio postlaurea: ammissione	105,5
Tirocinio post laurea abilitazione alla professione di medico chirurgo	300,00

- 2. Agli importi determinati come sopra indicato va aggiunta l'imposta di bollo se dovuta.
- 3. (Comma abrogato)
- 4. Il contributo per Passaggi interni non è dovuto da parte degli immatricolati che optano per un corso a numero programmato (nazionale o locale) di questo Ateneo successivamente all'immatricolazione ad un corso diverso.
- 5. È previsto l'esonero dall'indennità relativa alla richiesta di nuova pergamena di diploma per modifiche alle generalità del titolare nei casi di transizione di genere e negli altri casi di variazione anagrafica consentiti dalla normativa vigente.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 6. Altri contributi per servizi prestati a richiesta dello studente possono essere definiti da singole delibere dei competenti Organi Accademici in conformità ad atti ministeriali.

Art. 11 – Indennità di mora per ritardato versamento dei contributi

- 1. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per il versamento del contributo omnicomprensivo, nonché della prima rata pari alla somma della tassa regionale, dell'imposta di bollo e del premio assicurativo, comporta l'applicazione di un'indennità di mora articolata come segue:
 - € 30,00 per i pagamenti effettuati dal primo giorno al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto;
 - € 150,00 per i pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto.
- 2. Nelle ipotesi di immatricolazioni/iscrizioni tardive effettuate a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di disposizioni ministeriali cogenti, le more saranno applicate solo con riferimento alle nuove e diverse scadenze che saranno definite per i pagamenti delle contribuzioni studentesche.
- 3. Non sarà applicata alcuna indennità di mora sulla prima rata o sulla monorata nei casi di iscrizioni effettuate a seguito di ricongiunzione di carriera, ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 18 del Regolamento Studenti.
- 4. (Comma abrogato)
- 5. Non è dovuta l'indennità di mora qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile ad errori o malfunzionamenti dei sistemi di Ateneo, oggettivamente riscontrati.

Art. 12 – Contributi di partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato

- 1. Il contributo per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione a corsi di studio a numero programmato sia locale che nazionale è fissato in 50,00 €.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto a 20,00 € per i corsi di studio che prevedono l'utilizzo di certificazioni rilasciate da enti esterni.
- 3. Il contributo per la partecipazione alle prove di orientamento per l'ammissione a corsi di studio ad accesso libero è fissato in 10,00 €.
- 4. Per i bandi che prevedono la possibilità di ripetere le prove in sessioni successive il contributo di cui sopra deve essere versato una sola volta per ciascun bando.
- 5. Per i corsi a numero programmato a livello nazionale le disposizioni del presente articolo si applicano in assenza di specifiche determinazioni valide a livello nazionale e adottate con appositi atti ministeriali.

Art. 13 - Posizioni debitorie

 Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora, restituzione della borsa per la mobilità internazionale, prestiti d'onore, etc.), con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna e/o con l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO) non possono effettuare alcun atto di carriera, anche con riferimento ad una diversa iscrizione contemporanea.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 14 - Controlli

- 1. L'Università controlla la veridicità di tutte le autocertificazioni rese dagli studenti che concorrono al presente bando relativamente al possesso dei requisiti di merito e all'iscrizione entro i prescritti termini.
- 2. I controlli sulle autocertificazioni relative alle condizioni economiche degli studenti che percepiscono redditi e/o patrimoni esteri saranno effettuati da ER-GO per conto dell'Università, sulla base della documentazione inviata dagli studenti.
- 3. I controlli sulle Attestazioni ISEE presentate dagli studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi e/o patrimoni in Italia saranno effettuati da ER.GO per conto dell'Università e riguarderanno le Attestazioni ISEE che riportano difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS e, a campione, le componenti auto-dichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). A tal fine, ER.GO potrà richiedere ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
 - Anche in esito a tali controlli saranno inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle posizioni da assoggettare all'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.
- 4. L'Università controlla il possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 6 per ottenere l'esonero totale o la determinazione del contributo in base alle condizioni economiche e al merito, sia all'atto dell'iscrizione sia in momenti successivi, al fine di valutare le posizioni a seguito della registrazione in carriera dei riconoscimenti di crediti formativi.

Art. 15 - Sanzioni.

- 1. Nel caso in cui dai controlli di cui al precedente articolo risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della definizione del contributo omnicomprensivo all'interessato sarà addebitato il doppio dell'importo massimo di contributo previsto per il corso di studi nell'anno di riferimento.
- 2. Nel caso di false dichiarazioni, inoltre, l'Università è tenuta a segnalare il fatto all'autorità giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.
- 3. Qualora siano rese false dichiarazioni o siano prodotti documenti falsificati per l'ottenimento di un beneficio di competenza dell'Università o di ER.GO, oppure relativo ad una procedura concorsuale gestita dall'Università per conto di altri enti, saranno revocate le agevolazioni conseguite ai sensi del presente Regolamento.

Art. 16 - Rimborsi

- 1. Il contributo omnicomprensivo versato ai sensi del presente Regolamento è rimborsato d'ufficio a cura dell'Amministrazione a nei seguenti casi:
 - a) beneficiari di esonero totale dalle contribuzioni studentesche, ex lege o in base ad autonome deliberazioni dei competenti Organi Accademici;
 - b) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento non è perfezionata;
 - c) l'iscrizione all'anno accademico di riferimento è annullata;
 - d) il versamento è superiore al dovuto.

Art. 17 – Importi di importo modesto

1. Per qualunque contributo disciplinato dal presente Regolamento non si dà luogo a recupero crediti o a rimborso debiti per importi pari o inferiori a 12,00 euro.